MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

DG DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante *"Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"***,** convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, in particolare, l'articolo 18, comma 1, che istituisce il Fondo sociale per occupazione e formazione *"…omissis…nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione* [*ex* articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236], *nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione…omissis…"*;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante "*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, n. 230, recante "*Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione*" e la successiva direttiva del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 febbraio 2024, n. 26, recante "*Riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Direttiva concernente la regolamentazione e la gestione della fase transitoria*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 24 aprile 2024, al n. 1193, con il quale è stato conferito, al dott. Vincenzo Caridi, l'incarico di Capo Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 31 gennaio 2025, al n. 87, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Manuela Gaetani l'incarico di direttore della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*";

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2024, recante "*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025–2027*" e, in particolare, la Tabella 4;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro 22 gennaio 2025, n. 1, di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'anno 2025 ai dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 marzo 2025, n. 29, con il quale sono stati individuati gli Uffici dirigenziali di livello non generale nell'ambito delle Direzioni Generali e dei Dipartimenti;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*";

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*";

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*";

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, recante "*Tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate in attuazione dell'articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161*" e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, il quale dispone che, per gli anni 2018, 2019 e 2020, quando non sia possibile il ricorso ai trattamenti previsti dal decreto legislativo n. 148 del 2015, ai lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, per le quali sia stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 159 del 2011, e fino alla loro assegnazione o destinazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concede uno specifico trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, per la durata complessiva di dodici mesi nel triennio;

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 72 del 2018, il quale prevede che, il trattamento di cui al comma 1 del medesimo articolo 1 è concesso anche ai lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro non ha adempiuto in tutto o in parte agli obblighi in materia di lavoro e legislazione sociale, il cui rapporto di lavoro è riconosciuto con il decreto di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 159 del 2011, o con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice delegato;

VISTO l'articolo 2 del decreto legislativo n. 72 del 2018, il quale prevede che, per gli anni 2018, 2019 e 2020, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, il cui rapporto di lavoro è risolto dall'amministratore giudiziario o dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, secondo le previsioni del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 159 del 2011, che non abbiano i requisiti per accedere alla Nuova prestazione di Assicurazione

Sociale per l'Impiego – NASpI, l'INPS concede un'indennità mensile per la durata di quattro mesi, priva di copertura figurativa, pari alla metà dell'importo mensile della NASpI di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 2015;

VISTO l'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 72 del 2018, il quale dispone che le misure di cui al medesimo decreto legislativo sono concesse nel limite di € 7.000.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e nel limite di € 6.000.000,00 per l'anno 2020;

VISTO, altresì, l'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 72 del 2018, il quale prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministri della giustizia, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, le risorse finanziarie di cui al comma 1 del medesimo articolo 7 sono ripartite tra le misure previste dallo stesso decreto legislativo e sono, altresì, definite le procedure per il rispetto degli specifici limiti di spesa;

VISTO il decreto dei Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze 29 marzo 2019, n. 2, con cui è stata disposta la ripartizione delle risorse di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 72 del 2018, tra le misure previste dagli articoli 1 e 2 dello stesso decreto legislativo, ed è stato previsto che il relativo onere sia posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*" e, in particolare, l'articolo 1, comma 171, il quale dispone, per gli anni 2024, 2025 e 2026, la proroga del trattamento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 72 del 2018 in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, alle medesime condizioni, per una durata massima di complessivi dodici mesi nel triennio e nel limite di spesa di € 700.000,00 per ciascuno dei tre anni, e che al relativo onere si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione;

PRESO ATTO della nota prot. n. 23513 dell'11 novembre 2024, con cui l'INPS ha chiesto a questa Direzione Generale il rimborso degli oneri sostenuti nel periodo 1° gennaio - 31 ottobre 2024 per il finanziamento dell'intervento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 72 del 2018, pari ad € 26.200,00;

VISTO l'ordine di pagare ad impegno contemporaneo n. 563 del 14 novembre 2024 con il quale è stata corrisposta all'INPS, a titolo di rimborso delle risorse richieste con la nota di cui al precedente capoverso, la somma di € 26.200,00;

PRESO ATTO della nota prot. n. 20367 del 25 settembre 2025, con cui l'INPS ha chiesto a questa Direzione Generale il rimborso delle somme relative a prestazioni erogate nel corso dell'anno 2024 per l'attuazione dell'intervento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 72 del 2018, date dalla differenza tra l'onere sostenuto e quanto già percepito, quantificate nell'importo di € 40.282,52, sul capitolo INPS 8E1203618;

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'impegno e al contestuale trasferimento dell'importo di € 40.282,52, in favore dell'INPS, ai sensi della normativa sopra richiamata

D E C R E T A

Articolo 1

Per quanto esposto nelle premesse, viene disposto l'impegno e il contestuale trasferimento in favore dell'INPS – Istituto nazionale della previdenza sociale – dell'importo di € 40.282,52 (euro quarantamiladuecentottantadue/52), a copertura degli oneri sostenuti dall'Istituto previdenziale al 31 dicembre 2024, ai sensi della normativa sopra richiamata.

Articolo 2

La spesa di cui all'articolo 1 del presente decreto grava sul capitolo 2230 – Missione 26 (Politiche per il lavoro) – Programma 26.6 (Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione) – Azione: Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito – sulle risorse di provenienza dell'esercizio finanziario 2024 (PG 01).

Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito internet www.lavoro.gov.it

IL DIRETTORE GENERALE
Manuela Gaetani

Il dirigente
Anna Bellobuono



Firmato digitalmente da
GAETANI MANUELA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

FG/ES

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale".